

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 61 del 7 settembre 2017

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Comune di Lazise. - Accordo per un progetto di realizzazione di una pista ciclabile in località Pacengo nel Comune di Lazise. Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

L'anno **Due mila diciassette**, il giorno **sette** del mese di **settembre** alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1244.17 del 1° settembre 2017.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Mauro Martelli:	x	<input type="checkbox"/>
Claudio Melotti:	x	<input type="checkbox"/>
Giampaolo Provoli:	<input type="checkbox"/>	x
Valentino Rossignoli:	x	<input type="checkbox"/>
Luca Sebastiano:	<input type="checkbox"/>	x

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Ente il giorno 8 settembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2017 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 61 del 7 settembre 2017

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Comune di Lazise. - **Accordo per un progetto di realizzazione di una pista ciclabile in località Pacengo nel Comune di Lazise. Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.**

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”, e in particolare l'art. 5 comma 1 il quale prevede che:

“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte III contenente “Norme in difesa del suolo e lotta alla desertificazione, a tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, e in particolare l'art. 13, comma 6, il quale prevede che i Consigli di bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito;
- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo “Convenzione”), conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d'ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda alla “Azienda Gardesana Servizi” (AGS) società per azioni, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interamente partecipata dai medesimi Comuni che costituiscono l'Area gestionale del Garda;

VISTA la *Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'area del Garda* (Convenzione di gestione), Azienda Gardesana Servizi SpA, sottoscritta in data 15 febbraio 2006 in esecuzione della richiamata deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2/2006;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

VISTO, in particolare, l'art. 11 della sopra richiamata Convenzione, il quale prevede che:

1. Il Gestore, al fine di garantire l'efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli con il presente atto, ed in quanto economicamente vantaggioso, si impegna ad assumere, nei limiti della normativa vigente ed ove richiestogli dall'Autorità, la gestione di ulteriori servizi non compresi tra quelli ad esso affidati, ma connessi od accessori al servizio idrico integrato, che si rendano necessari o permettano un miglioramento dei servizi ad esso affidati.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veronese". Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle certificazioni di cui all'art. 6 del presente atto il Gestore sia tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti dell'Ente affidatario;

DATO ATTO quindi che la Convenzione di gestione stabilisce che il Gestore debba realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Ente affidatario e al contempo, per la restante parte, possa svolgere servizi per conto terzi alle seguenti condizioni:

- che venga rilasciata la preventiva autorizzazione da parte di questo Ente;
- che le attività svolte per conto terzi non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato;
- che le medesime attività non determinino maggiori costi per gli utenti;
- che, infine, di tali attività venga tenuta apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO CHE:

- in virtù della convenzione di gestione sottoscritta in data 15 febbraio 2006, AGS SpA gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Lazise;
- con nota n. 5607/17 del 01.09.2017, conservata al prot. del CdBVR n. 1241.07 pari data, AGS SpA ha trasmesso una bozza di accordo tra la società di gestione stessa e il Comune di Lazise per progetto di realizzazione di una pista ciclabile in località Pacengo;

PRESO ATTO che dall'accordo allegato alle predetta nota di AGS SpA si evince che:

- Il Comune di Lazise ha previsto la realizzazione, per singoli stralci, di un'opera pubblica denominata "Anello ciclopedonale Lazise Colà Pacengo";
- Che tra gli stralci ipotizzati in sede di definizione del progetto preliminare è compreso anche un tratto lungo la riva demaniale di collegamento tra il Porto di Pacengo e la Località Ronchi di Castelnuovo del Garda che l'Amministrazione Comunale intende realizzare utilizzando fondi di bilancio e/o derivanti da contribuzioni;
- Che il comune di Lazise ha manifestato le proprie difficoltà a provvedere, con personale interno, in tempi brevi alla progettazione dell'intervento in parola, e pertanto AGS SpA si è resa disponibile ad effettuare la progettazione definitiva ed esecutiva in coerenza con le previsioni del progetto preliminare sopra descritto, nonché la direzione e contabilizzazione dei lavori di esecuzione e

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

successiva certificazione di regolare esecuzione delle opere per conto del Comune;

- AGS SpA riceverà dal Comune di Lazise, quale compenso per le prestazioni oggetto dell'accordo in parola, un corrispettivo pari agli importi previsti dal DM 143 del 31 ottobre 2013, scontati del 60%;

VALUTATO, sulla base delle informazioni assunte attraverso la documentazione agli atti di questo Ente e ferme le premesse di cui sopra, che tale attività di progettazione per conto del Comune di Lazise non pregiudichi l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato, né determini maggiori costi a carico degli utenti del servizio medesimo, così come previsto all'art. 11, comma 2, della Convenzione di gestione;

RICORDATO che AGS SpA, nello svolgimento del servizio per conto terzi, deve tenere apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico di questo Ente;

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, la società Azienda Gardesana Servizi SpA a svolgere il servizio, per conto del Comune di Lazise, di progettazione per la realizzazione di una pista ciclabile in località Pacengo, così come previsto nella bozza di accordo che assume la denominazione di allegato A) alla presente deliberazione.
2. DI PRECISARE che, ai sensi del citato art. 11, comma 2, la società Azienda Gardesana Servizi SpA, nello svolgimento del servizio per conto terzi, dovrà tenere apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese a carico di questo Ente.
4. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Azienda Gardesana Servizi SpA ed al Comune di Lazise dell'autorizzazione oggetto del presente provvedimento.

Verona, 7 settembre 2017

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 7 settembre 2017

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Azienda Gardesana Servizi SpA – Comune di Lazise.

Accordo per un progetto di realizzazione di una pista ciclabile in località Pacengo nel Comune di Lazise. Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, 7 settembre 2017

Servizio affari generali e legali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, 7 settembre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
IN LOCALITA' PACENGO COMUNE DI LAZISE**

Accordo e modalità per servizi di ingegneria (BOZZA)

Tra

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (di seguito denominata A.G.S.) rappresentata dall'arc. Alberto Tomei Presidente, domiciliato per la carica in Via 11 Settembre n. 24 del Comune di Peschiera del Garda (VR);

e

Il Comune di Lazise rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luca Sebastiano, domiciliato per la carica in Piazza Vittorio Emanuele II, 20, in Lazise (VR);

Premesso

- Che nella programmazione dei lavori pubblici in atto del Comune di Lazise è stata inserita la previsione della realizzazione per singoli stralci, dell'opera pubblica denominata "ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE COLA' PACENGO";
- Che tale intervento è indirizzato dalla necessità di individuare percorsi alternativi, protesi alla diversificazione della mobilità del territorio, sgravando la S.R. 249 già principale arteria di collegamento, nonché di perseguire l'obiettivo di fornire l'utenza della comunità di Lazise, che si compone delle località di Colà e Pacengo, di uno strumento di viabilità alternativa in totale sintonia ed equilibrio con il paesaggio ed i connotati ottici visuali di rilievo;
- Che l'intervento progettuale complessivo, di cui alla documentazione tecnica preliminare, comporta una spesa complessiva presunta di € 7.950.000,00 articolato in n. 13 stralci funzionali, sul territorio;
- Che con determinazioni LL.PP. n. 152 del 30/06/2016 è stato approvato il verbale della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art.14 L. 241/1990) relativamente al progetto preliminare;
- Che il progetto preliminare è stato oggetto di validazione in data 21/07/2016 prot. 18712;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 21.07.2016, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto Preliminare di cui sopra;
- Che tra gli stralci ipotizzati in sede di definizione del progetto preliminare è compreso anche un tratto lungo la riva demaniale di collegamento tra il Porto di Pacengo e la Località Ronchi di Castelnuovo del Garda che l'Amministrazione Comunale intende realizzare utilizzando fondi di bilancio e/o derivanti da contribuzioni
- che il personale del Settore LL.PP. del Comune di Lazise è particolarmente impegnato nelle fasi avanzate di istruttoria procedimentale di esecuzione dei lavori di diverse opere di interesse comunale, e che pertanto non è in grado in tempi brevi di procedere alla progettazione dell'intervento in parola;
- considerato che A.G.S. gestisce il servizio idrico integrato per conto dell'Amministrazione, nel Comune di Lazise;
- che ai sensi della convenzione del 15 Febbraio 2006 con il Consiglio di Bacino Veronese (articolo 11 comma 2) AGS può svolgere "servizi per conto di terzi purché dette attività non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio";
- che A.G.S. si è resa disponibile ad effettuare la progettazione definitiva ed esecutiva in coerenza con le previsioni del progetto preliminare citato, nonché la direzione e contabilizzazione dei lavori di esecuzione delle opere di cui sopra e successiva Certificazione di Regolare esecuzione per conto del Comune a fronte di un compenso calcolato in riferimento agli importi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 scontati del 60%;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- visto il comma 1 dell'articolo 5 del DLGS 50/2016 che prevede che "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice"

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrale del presente atto, si concorda quanto segue

ART. 1)

A.G.S. ed il Comune di Lazise convengono di concludere un accordo per servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori di esecuzione delle opere di cui sopra, coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, e successiva Certificazione di Regolare esecuzione per la realizzazione della pista ciclopedonale in località Pacengo in Comune di Lazise individuabile catastalmente al Foglio 29 mappali 5-13-21-26-27-80-113-114-156.

ART. 2)

Le parti si danno reciprocamente atto che l'intervento verrà realizzato dal Comune previa indizione di gara secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di realizzazione di opere pubbliche, subordinata alle effettive disponibilità di bilancio, riservandosi l'eventuale possibilità di suddividere in stralci l'intervento stesso, cui conseguentemente AGS dovrà adeguare gli elaborati esecutivi.

ART. 3)

A.G.S si impegna a provvedere con proprio personale tecnico e qualora ritenuto necessario con professionisti esterni, senza aggravio di spesa, alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla esecuzione della direzione e contabilità dei lavori e certificazione finale di regolare esecuzione delle opere di realizzazione della pista ciclopedonale.

ART. 4)

Il compenso che il Comune riconoscerà ad AGS per le prestazioni fornite viene fissato in riferimento agli importi previsti dal D.M. 17 giugno 2016 scontati del 60%

ART. 5)

La progettazione definitiva, da redigere in coerenza con il progetto preliminare approvato e sopra citato, e secondo quanto previsto dal comma 7° dell'art. 23 del Codice D.Lgs. 50/2016 s s.m.i., dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; la documentazione progettuale redatta sia in forma cartacea, che in forma digitale, dovrà risultare idonea affinché l'amministrazione Comunale possa ottenere i seguenti pareri e nulla-osta:

- Autorizzazione paesaggistica;
- Gestione Demanio Idrico Lacuale Regionale
- Uffici Comunali preposti (Ecologia – Demanio, Urbanistica, Polizia Locale, Ecc.);

Una volta acquisiti i pareri e nulla osta necessari l'Amministrazione Comunale, tramite il R.U.P., provvederà alla verifica ed approvazione della progettazione definitiva.

Dalla data di approvazione del progetto definitivo AGS dovrà entro 45 giorni, produrre il progetto esecutivo, composto dagli elaborati previsti dalla norma vigente in formato cartaceo e digitale, al fine di consentirne la validazione ed approvazione ed avvio delle procedure d'appalto secondo norma.

Dopo la sottoscrizione del contratto l'Amministrazione Comunale trasmetterà tutta la documentazione contrattuale al fine dell'avvio ed esecuzione dei lavori, che saranno seguito dal personale tecnico di AGS come in precedenza precisato: a lavori ultimati AGS provvederà all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione che sarà subordinato dall'Approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6)

I compensi di cui al precedente art. 4 saranno pagati entro 30 gg dalla emissione della fattura in rate uguali con le seguenti scadenze:

- Consegna del progetto definitivo
- Consegna progetto esecutivo

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- Emissione certificato di Regolare esecuzione

ART. 7)

Le parti si riservano di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti.

ART. 8)

La validità della presente convenzione è subordinata alla approvazione da parte degli enti sottoscrittori e del Consiglio di Bacino.

ART. 9)

Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si farà riferimento al Codice D.Lgs. 50/206 così come integrato e modificato con D.Lgs. 57/2016

Peschiera del Garda, li XX/XX/2017

**COMUNE DI
LAZISE**

**AZIENDA GARDESANA
SERVIZI S.P.A**